

TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE LAVORO

Reclamo ex art. 414 cpc con istanza ex art. 151 c.p.c.

Per il Prof. **MELE Flavio** rappresentato e difeso dall'**Avv. Maria Rosaria Altieri**

- ricorrente

CONTRO

1) Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in V.Le Trastevere n. 76/a, 00153 Roma;

2) Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (C.F. 97248840585), in persona del Dirigente p.t., con sede in Viale Giorgio Ribotta n. 41, 00144 Roma;

3) Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (C.F. 97613140017), in persona del Dirigente p.t., con sede in corso Vittorio Emanuele 70, 10121 Torino;

- resistenti

E NEI CONFRONTI DI

tutti aspiranti inseriti come vincitori nella graduatoria definitiva di merito relativa concorso straordinario per Dirigenti Scolastici di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023 di attuazione dell'art. 5, commi da 11 *quinquies* a 11 *novies* del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni in L. 24 febbraio 2023, n. 14, non beneficiari di precedenza, che sono stati assegnati in Istituto Scolastici della Regione Lazio.

- litisconsorti

PER LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente al riconoscimento della precedenza ai sensi dell'art. 21 della L. 104/92 nella scelta della sede sin dalla fase di assegnazione alla regione di destinazione ai fini della stipula del contratto a tempo indeterminato in qualità di vincitore del concorso per dirigente scolastico e per la declaratoria del diritto del ricorrente alla stipula del contratto a tempo indeterminato presso la Regione Lazio.

oggetto: precedenza art. 21 L. n. 104/1992 nell'assegnazione ai ruoli regionali dei Dirigenti Scolastici vincitori di concorso.

PREMESSO

IN FATTO

Il ricorrente, vincitore della procedura straordinaria di reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.M. prot. 107 dell'8 giugno 2023 (all.to 3 al ricorso), attuativo dell'art. 5 del [D.L. 29 dicembre 2022, n. 198](#), convertito dalla [L. 24 febbraio 2023, n. 14](#), presentava domanda per l'assegnazione ai ruoli regionali, indicando, nell'ordine, le seguenti preferenze regionali: 1 Lazio, 2 Toscana, 3 Emilia Romagna, 4 Lombardia, 5 Piemonte, 6 Veneto, 7 Marche, 8 Liguria, 9 Friuli Venezia Giulia, 10 Sardegna a.

Né in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, né in sede di presentazione della domanda di assegnazione ai ruoli regionali è stato consentito al ricorrente (così come agli altri vincitori di concorso) di far valere i diritti di precedenza nella scelta di sede *ex* art. 21 [L. 104/92](#), sicché egli veniva assegnato alla regione Piemonte anziché alla regione Lazio, ove risiede.

Soltanto nella fase di assegnazione provinciale è stato consentito agli aspiranti di inoltrare, attraverso apposito modulo, la documentazione relativa alla condizione di handicap *ex* artt. 21 e 33 [L. 104/92](#).

Pertanto, con D.D. n. 18901 del 29.10.2024 dell'USR Piemonte, il ricorrente veniva assegnato all'I.C. "Marconi-Antonelli" di Torino, ove ha assunto servizio in data 11.11.2024, così eludendo il diritto previsto dall'art. 21 [L. 104/92](#).

Il mancato riconoscimento in favore del Prof. Mele del diritto all'esercizio della scelta della regione di assegnazione con priorità in quanto persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi, è illegittimo per i seguenti motivi

IN DIRITTO

A) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.

Ai sensi dell'art. 63, comma 4, [D. Lgs. n. 165/2001](#), spettano alla giurisdizione del Giudice amministrativo "*Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 (ovvero, relative ai rapporti di lavoro del personale, che restano in regime di diritto pubblico), ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi*".

Nel caso che ci occupa non è in questione la graduatoria di merito finale, ma la fase successiva dell'assunzione e, precisamente, il mancato riconoscimento della precedenza *ex art. 21 L. 104/92* nella scelta della prima sede di servizio, sin dall'assegnazione ai ruoli regionali.

Ne consegue che la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in questione profili di interesse legittimo nell'ambito della procedura concorsuale, ma situazioni giuridiche attinenti alla fase del rapporto di lavoro aventi consistenza di diritto soggettivo.

B) SUL DIRITTO ALLA PRECEDENZA EX ART. 21 L. 104/92 NELL'ASSEGNAZIONE AI RUOLI REGIONALI.

La mancata previsione della possibilità di far valere la precedenza *ex artt. 21 e 33, comma 3, L. n. 104/92* nella fase dell'assegnazione ai ruoli Regionali, trova la sua diretta fonte normativa non nel bando del concorso *D.M. n. 107 del 2023* a cui ha partecipato l'odierno ricorrente, bensì nel bando del concorso che ha costituito il presupposto dell'emanazione del D.M. n 107/2023, ossia il *decreto dirigenziale MIUR n.1259 del 23.11.2017*, che all'art. 15, commi 2 e 3, depone nel senso che le disposizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992 possano trovare applicazione solo successivamente alla fase di assegnazione dei vincitori ai ruoli regionali e, quindi, solo nell'ambito della regione di assegnazione, ponendosi in aperto contrasto con le disposizioni della legge *104/92*, vanificandone del tutto la portata.

Invero, l'art. 21 *L. n. 104/92*, recita che *"1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.*

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda".

Come sostenuto dalla giurisprudenza di merito investita di questo stesso contenzioso, la graduatoria concorsuale è sì una graduatoria unica nazionale, ma è costruita dando rilevanza alla componente di merito, incisa e mediata dai benefici riconosciuti. Non vale l'argomentazione secondo la quale si verificherebbe un sovvertimento della graduatoria di merito, posto che **non viene riformulato l'ordine di graduatoria nazionale, ma solo diversamente gestito ai fini dell'assegnazione della sede.**

Neppure può configurarsi una disparità di trattamento ai danni degli altri aspiranti privi dell'invocato diritto di precedenza e collocati in posizione potiore rispetto alla ricorrente.

Invero, come è stato efficacemente sostenuto dalla giurisprudenza di merito investita della medesima questione oggi portata all'attenzione di Codesto Ecc.mo Tribunale, **rileva in contrario che proprio il diritto di precedenza varrebbe a superare la disparità di fatto costituita certamente dalla titolarità, per via di associazione, in capo ai care givers, del fattore di protezione disabilità**".

Ulteriormente va rilevato che **il decreto di approvazione della graduatoria** (decreto n. AOODPIT 2187 del 9 agosto 2024, richiamato nell'[Avviso MIM prot. n. 124319 del 09.08.2024](#)), che dichiara vincitori i primi 519 candidati, tra i quali l'odierno ricorrente, **costituisce lo sbarramento oltre il quale tutto quello che segue rientra nella fase di assunzione.**

Ne discende che, **nonostante la fase di assunzione dei vincitori si caratterizzi per una scissione temporale tra l'assegnazione ad un ruolo regionale prima e l'individuazione dell'istituzione scolastica nell'ambito regionale poi, entrambe le fasi debbano, tuttavia, considerarsi unitariamente specie ai fini della tutela apprestata dalla L. n. 104/1992.**

Come detto, l'assegnazione e l'inquadramento in ruolo regionale dei vincitori del concorso è fase successiva alla proclamazione dei vincitori stessi e, quindi, rientra nella fase di assunzione e di scelta della sede di servizio, fase in cui va assicurato l'esercizio del diritto di cui all'art. 33 comma 5 L. n. 104.

Da ultimo, per mero scrupolo vale la pena precisare che, quanto all'onere della prova, spetta al Ministero convenuto provare la mancanza di sedi disponibili da assegnare al ricorrente nella Regione Lazio anche in considerazione delle situazioni personali di altri candidati. E ciò in quanto nel caso che qui ci occupa trova applicazione il principio cd. **"della vicinanza della prova"**.

Tutto ciò premesso e considerato, parte ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, ricorre all'Ill.mo Tribunale di **Torino**, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, fissata udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti,

in via cautelare e nel merito:

- **accertare e dichiarare** il diritto del ricorrente all'assegnazione nella regione Lazio con priorità ai sensi dell'art. 21 della L.104/92;

- **accertare e dichiarare** il diritto del ricorrente alla stipula del contratto a tempo indeterminato quale dirigente scolastico con diritto di scelta della sede con precedenza assoluta nell'ambito delle sedi disponibili nella regione Lazio, con assegnazione ad un'istituzione scolastica più vicina alle proprie esigenze;
- per l'effetto, **condannare** l'Amministrazione resistente a stipulare con il ricorrente un contratto a tempo indeterminato presso la regione Lazio, con il riconoscimento del diritto alla scelta prioritaria della sede ai sensi dell'art.21 della L.104/92, ponendo in essere tutti gli atti necessari.

Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e refusione del contributo unificato. **Con espressa istanza di aumento del compenso dovuto per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 (Cass., ord. 23088 del 18/08/2021).**

f.to digitalmente

Avv. Maria Rosaria Altieri